

Antonio Albanese

## AUTONOMIA CONTRATTUALE E FENOMENI SUCCESSORI\*

SOMMARIO: 1. Il contratto come oggetto della successione (*inter vivos* e *mortis causa*). – 2. Contratto e successione a titolo particolare. – 3. Il contratto come strumento di trasmissione delle ricchezze alla morte della persona. – 3.1. Ipotesi controverse di qualificazione dell'atto come *mortis causa* o *inter vivos*: l'esempio delle clausole contenute nei contratti societari. – 3.2. Il contratto istitutivo. – 3.3. Il contratto dispositivo e quello rinunciativo. – 4. Il contratto con effetti obbligatori. – 5. Fenomeno successorio e causa donativa. – 6. Contratto di mandato e successione.

### 1. *Il contratto come oggetto della successione (inter vivos e mortis causa)*

Oggetto della delazione è il complesso dei rapporti giuridici *transmissibili* di cui il defunto era titolare; si tratta, quindi, di capire quale diritto sia trasmissibile e quale, invece, si estingue con la morte. Di norma, sono trasmissibili tutti i diritti patrimoniali, compresi, tra questi, i diritti potestativi, perché la successione nel rapporto comporta successione nella connessa situazione preliminare e quindi nel connesso potere: il diritto di riscatto nella vendita con patto di riscatto, il diritto di recesso, il diritto di chiedere l'esecuzione specifica del preliminare, il diritto di chiedere l'annullamento, la rescissione o la risoluzione di un contratto, ecc. Quanto ai diritti in via di formazione, dipende dal modo in cui incide la morte del *de cuius* (cfr. artt. 1329, 1330, 1331, 1399, ecc.); in linea di principio, vige l'intrasmissibilità, mentre fanno eccezione il caso in cui il proponente si sia obbligato a mantenere ferma la proposta ed il caso della proposta fatta dall'imprenditore nell'esercizio dell'impresa (art. 1330 c.c. e art. 1329 c.c.): in entrambi

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

i casi, l'accettazione del destinatario della proposta determina la nascita del rapporto contrattuale nei confronti dell'erede del proponente (sempre che l'intrasmissibilità non possa dedursi dalla natura dell'affare o da altre circostanze).

Sono invece intrasmissibili i diritti non patrimoniali, come i diritti della personalità e gli stati familiari. È infatti ovvio che l'erede non possa subentrare nel diritto all'onore, alla libertà o all'integrità personale del defunto. Quanto alla trasmissibilità delle azioni di stato, essa è concessa a tutela degli stessi eredi, i quali quindi non agiscono *iure successionis*, ma *iure proprio*.

La separazione tra diritti patrimoniali (trasmissibili) e diritti non patrimoniali (intrasmissibili), tuttavia, non è così netta: si estinguono, anche quando hanno contenuto patrimoniale, i rapporti pubblici, come i pagamenti di multe o ammende, le licenze di commercio, i debiti di imposta, salvo l'obbligo di pagare le rate già maturate. E tuttavia si trasmettono i diritti su beni demaniali e su beni patrimoniali indisponibili. Inoltre, i diritti patrimoniali non si trasmettono quando sono legati alla persona del loro titolare, come avviene, quanto ai diritti reali, per l'uso e per l'usufrutto<sup>1</sup>, e, quanto ai rapporti obbligatori, per i diritti legati al bisogno individuale, come il diritto di rendita vitalizia e il diritto alimentare (a maggior ragione quando tali diritti si connettono ad uno *status* familiare, come nel caso degli alimenti *ex art. 448 c.c.*, per i quali è espressamente prevista l'estinzione a seguito della morte del titolare). Non v'è trasmissione di diritti patrimoniali, ancora, quando questi riguardano rapporti *intuitu personae*: mandato, qualità di socio nelle società personali (eccetto la posizione di accomandante), rapporto di lavoro, prestazione di opera intellettuale. Esistono poi casi nei quali il rapporto continua con

---

<sup>1</sup> Va tuttavia tenuto presente che il diritto di usufrutto, sebbene non possa sopravvivere al primo titolare, può sopravvivere a chi da quello lo abbia acquistato *inter vivos*; l'usufrutto, di conseguenza, passerà per successione ereditaria agli eredi del secondo titolare, i quali lo conserveranno finché vive il primo usufruttuario, cui la durata del diritto rimane commisurata (art. 980 c.c.).

**ANTONIO ALBANESE, Autonomia contrattuale e fenomeni successori**

La morte non può essere l'elemento causale dell'attribuzione nel contratto. Il contratto non è in grado di regolare rapporti e situazioni che vengono a formarsi in via originaria con la morte del soggetto o che dalla sua morte traggono comunque una loro autonoma qualificazione. Tuttavia, il contratto può assumere la configurazione di atto 'connesso alla morte', o atto *post mortem*, quando il rapporto preesiste alla morte, la quale funge soltanto da momento di decorrenza degli effetti, configurandosi per lo più come termine di efficacia o come condizione.

**Parole chiave:** contratto, successione, testamento, patto successorio, legato, mandato.

**ANTONIO ALBANESE, Contractual autonomy and succession phenomena**

Death cannot be the causal element of attribution in the contract. The contract is not capable of regulating relationships and situations that are originally formed with the death of the subject or which in any case derive their autonomous qualification from his death. However, the contract can take on the configuration of an act 'connected to death', or a *post-mortem* act, when the relationship pre-exists death, which acts only as moment of commencement of the effects, mostly taking the form of a term of effectiveness or a condition

**Key words:** contract, succession, will, succession agreement, legacy, mandate.

Marina Frunzio

## L'AUTORITÀ DI PAOLO IN TEMA DI *ERROR IURIS*\*

1. Come noto, il tema dell'errore è stato affrontato dai giuristi romani secondo il loro consueto metodo di procedere casistico-problematico<sup>1</sup>, caratterizzato da una dogmatica coerente, ma raramente esplicitata in una prospettiva formale<sup>2</sup>. In un celebre passo di Nerazio, tuttavia, il giurista pare esprimersi in termini assai più generali ed ariosi, D. 22.6.2.

D. 22.6.2, Ner. 5 *membr.*: *In omni parte error in iure non eodem loco quo facti ignorantia haberi debebit, cum ius finitum et possit esse et debeat, facti interpretatio plerumque etiam prudentissimos fallat.*

L'*ignorantia iuris*, assimilata in tutto all'*error iuris*, per il giurista proculiano, non avrebbe potuto *in omni parte* essere causa giustificativa, ed avrebbe pertanto, è da credere, condotto alla perdita di un'eventuale lite giudiziaria. Il motivo che il giurista adduce alla base della formulazione di quella che appare come una *regula* è appunto la necessità che il *ius* sia 'finito', cioè determinato e non sottoposto alla fallacia di continue interpretazioni<sup>3</sup>. In questo senso, il sostenere che l'igno-

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> A testimonianza di tale assunto si confrontino le fonti riportate in seguito.

<sup>2</sup> Lo ricordano spesso i giusromanisti, cfr. per es., C.A. CANNATA, *Prefazione* a L. VACCA, *Contributo al metodo casistico nel diritto romano*, Milano, 1982, p. III.

<sup>3</sup> L'interpretazione del sintagma '*ius finitum*' ha suscitato un copioso dibattito presso gli studiosi che insistono sull'accostamento tra il passo sopra riportato ed un'altra testimonianza neraziana, contenuta anche essa nelle *membranae*, D. 1.3.21, Ner. 6 *membr.*: *et ideo rationes eorum quae constituntur inquiri non oportet: alioquin multa ex his quae certa sunt subvertuntur* (pertanto non conviene ricercare le ragioni di ciò che è stato costituito:

altrimenti molte certezze acquisite sono sovvertite), su cui a breve svolgerò qualche riflessione. In argomento rinvio a S. NAPPI, *Ius finitum*, Bari, 2005, *passim*; V. SCARANO USSANI, *Valori e storia nella cultura giuridica fra Nerva e Adriano. Studi su Nerazio e Celso*, Napoli, 1979, p. 5 ss. e p. 58 ss.; A. CARCATERRA, *Facti interpretatio nella epistemologia di Nerazio (D. 22.6.2)*, in *BIDR*, 1981, 23, p. 35 ss.; ID., “*Ius finitum*” e “*facti interpretatio*” nella epistemologia di Nerazio Prisco (D. 22.6.2), in *Studi in onore di A. Biscardi*, V, Milano, 1984, p. 405 ss.; J. MAIFELD, *Die aequitas bei L. Neratius Priscus*, Trier, 1991, *passim*. Da ultima, mi sia permesso di rinviare a M. FRUNZIO, *Nerazio interlocutore privilegiato di Paolo*, in G. SANTUCCI, P. FERRETTI, M. FRUNZIO, A. SCHIAVON, *Paulus ad Neratium libri IV*, Roma, 2021, volume 12, pubblicato nell’ambito della collana S.I.R., diretta da A. SCHIAVONE. L’idea che il *ius finitum* si rappresenti in realtà come un «klassisch formale Ideal» non è del tutto infondata: cfr., O. BEHREND, *Der Kommentar in der römischen Rechtsliteratur*, in *Text und Kommentar, Archäologie der literarischen Kommunikation*, IV, a cura di J. ASSMANN, B. GLADIGOW, München, 1995, p. 423 ss. (= *Institut und Prinzip. Siedlungsgeschichtliche Grundlagen, philosophische Einflüsse und das Fortwirken der beiden republikanischen Konzeptionen in den kaiserzeitlichen Rechtsschulen. Ausgewählte Aufsätze*, hrsg. M. Avenarius, R. Meyer-Pritzl, C. Möller, Göttingen, 2004, p. 225 ss.); in ogni caso, il termine ‘*finitum*’ che si accompagna a *ius* è presente in fonti sicuramente retoriche, come può leggersi in Cic. *de domo sua* IV (... *ceterum et definitum ius religiosum* ...) e in Quint. *declamat. min.* 309.9.5 (... *non video quare non finitum ius sit* ...): sul punto, alcune osservazioni anche in M. FRUNZIO, *Aequitas. Il ragionamento equitativo nell’ermeneutica di Nerazio Prisco*, Torino, 2022, p. 24 e nt. 25. Non può di poi certamente sfuggire come il *dictum* neraziano faccia esplicito riferimento, in uno stile, anche esso non scevro di una qualche retorica, non tanto e solo alla ‘possibilità’ che il diritto sia ‘finito’, ma addirittura alla necessità che lo diventi, lasciando al lettore l’impressione che il giurista traiano abbia qui rivolto, forse ai suoi colleghi, ma si tratta di una pura suggestione che oso azzardare in questa sede, una sorta di ammonimento. Sulla visione neraziana dell’*error*, rinvio, soprattutto, a U. ZILLETI, *La dottrina dell’errore nella storia del diritto romano*, Milano, 1961, *passim*; W. WOŁODKIEWICZ, *Error iuris non nocet?*, in *Czasopismo Prawno-Historyczne*, 1967, 19, 1, p. 39 ss.; Th. MAYER-MALY, *Error iuris*, in *Ius Humanitatis. Festschrift zum 90. Geburtstag von A. Verdross*, Berlin, 1980, p. 150 ss.; L. WINKEL, “*Error iuris nocet*”: *Rechtsirrtum als Problem der Rechtsordnung I. Rechtsirrtum in der griechischen Philosophie und im römischen Recht bis Justinian*, Zutphen, 1985, *passim*; P. CERAMI, “*Ignorantia iuris*”, in *SCDR*, 1993, 4, p. 57 ss.; J.M. RAINER, *Ancora sull’error iuris e lo ius finitum*, in *Mélanges en l’honneur de C.A. Cannata*, Bâle-Genève-Münich, 1999, p. 67 ss.; F. LONGCHAMPS DE BÉRIER, *Nec stultis solere succurri*, in *Au-delà des frontières. Mélanges de droit romain offerts à W. Wołodkiewicz I*, a cura di M. ZABŁOCKA, J. KRZYNÓWEK, J. URBANIK, Z. SZUZEWSKA, Varsovie, 2000, p. 469 ss.; L. WINKEL, *Parerga et paralipomena ad errorem iuris*, in *Iurisprudentia universalis. Festschrift für Theo Mayer-Maly zum 70. Geburtstag*, Köln-Weimar-Wein, 2002, p. 901 ss. e gli autori citati nel corso del presente

**MARINA FRUNZIO, L'autorità di Paolo in tema di *error iuris***

L'errore di diritto ha ricevuto presso i giuristi romani un'attenzione continua nel corso dei secoli. In questo articolo si prova a ripercorrere le tappe decisive del percorso giurisprudenziale sul tema, a partire da Labeone e sino a Giulio Paolo, autore di una monografia ad esso dedicata. E si proverà a dimostrare come, pur nell'indubbia distanza tra le prospettive esaminate, sia possibile riconoscere una linea evolutiva che unisce in un'interessantissima connessione scientifica, le diverse riflessioni dei giuristi, all'interno delle quali un ruolo preminente deve essere riconosciuto a quella del giurista severiano.

**Parole chiave:** *error iuris*, Giulio Paolo, *regulae*, *interpretatio prudentium*.

**MARINA FRUNZIO, Paul's authority in the matter of *error iuris***

The error of law has received continuous attention through the ages. This article attempts to trace back the main milestones of the jurisprudence path on the theme, starting from Labeo until Julius Paulus, author of a monograph dedicated to it. And it will try to demonstrate how, even in the undeniable distance between the examined perspectives, it is possible to recognize a development which unites in a very interesting scientific connection, the different reflections by the jurists, within which a preeminent role must be recognized to the severian jurist.

**Key words:** *error iuris*, Julius Paulus, *regulae*, *interpretatio prudentium*.

Maria Chiara Ruscazio

## DIGNITÀ UMANA, LIBERTÀ DI COSCIENZA E OBIEZIONE TRA DIRITTO DELLA CHIESA E ORDINAMENTI SECOLARI\*

SOMMARIO: 1. Il nesso inscindibile fra dignità, libertà di coscienza e obiezione. – 2. Dignità umana e libertà di coscienza nell'insegnamento e nel diritto ecclesiali. – 3. La coscienza del fedele di fronte alla norma canonica: un diritto di obiezione? – 4. Spunti di dialogo fra diritto ecclesiale e ordinamenti secolari in tema di dignità umana e diritti della coscienza.

### 1. *Il nesso inscindibile fra dignità, libertà di coscienza e obiezione di coscienza*

La dignità umana è da tempo riconosciuta nel diritto internazionale e negli ordinamenti statali liberaldemocratici il principio normativo fondante delle relazioni sociali e giuridiche<sup>1</sup>.

Sebbene manchi una definizione positiva del suo significato e contenuto, si conviene che la dignità umana esprima il valore morale della persona, considerata nella sua unicità e irripetibilità: come fine in sé, da cui discende il divieto di de-

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

Il contributo costituisce la versione scritta della comunicazione *La coscienza del fedele di fronte alla norma canonica: un diritto di obiezione?*, presentata alla VI Conferenza dell'International Consortium for Law and Religion Studies *Human Dignity, Law, and Religious Diversity: Designing the Future of Inter-Cultural Societies* (Córdoba, 19-21 settembre 2022).

<sup>1</sup> Si vedano, *ex multis*, il Preambolo e l'art. 1 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; il Preambolo e l'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; il Preambolo della Dichiarazione finale della Conferenza mondiale sui diritti umani del 1993 («[...] all human rights derive from the dignity and worth inherent in the human person»); l'art. VII dell'Atto finale della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa del 1975. Per quanto riguarda gli ordinamenti giuridici nazionali, limitandosi a quello italiano, si vedano in particolare gli artt. 3, 36 e 41 cost.

gradarla a mero oggetto o prodotto dell'azione altrui<sup>2</sup>. In altri termini, ogni essere umano, in quanto partecipa della natura peculiare a questo tipo di essere, e indipendentemente da sue specifiche prestazioni, possiede una normatività intrinseca e immediata, che impone agli altri il riconoscimento e il rispetto di sé<sup>3</sup>: è giuridicamente doveroso che tutti gli uomini siano trattati come è moralmente doveroso trattare un uomo in quanto tale<sup>4</sup>. Allo stesso tempo, tale valore non costituisce soltanto una dotazione 'di nascita' della persona (dignità ontologica), ma rappresenta altresì il risultato che il soggetto consegue attraverso il suo agire morale, vale a dire mediante l'esercizio delle sue capacità di riconoscere e di rispondere ai valori insiti nelle situazioni in cui si trova (dignità etica)<sup>5</sup>. In questo senso, la dignità appare inscindibilmente connessa al principio personalista, ossia alla massima realizzazione possibile della personalità individuale di ciascuno, quale viene garantita conferendo rilevanza giuridica alle diverse esigenze di vita che connotano ogni tipo e stile di esistenza<sup>6</sup>.

Secondo tale interpretazione, il principio di dignità esige pertanto che ogni essere umano venga posto nelle condizioni di esprimere liberamente la propria personalità<sup>7</sup>.

---

<sup>2</sup> Cfr. in tal senso P. BECCHI, *Il principio dignità umana*, Brescia, 2009, p. 24; F. LONGATO, *Essere umano*, in *Lessico della dignità*, a cura di M. BROLLO, F. BILOTTA, A. ZILLI, Udine, 2021, p. 77; G. LUCCIOLI, *Persona*, *ivi*, pp. 162-163; E. RIPEPE, *La dignità umana: il punto di vista della filosofia del diritto*, in *La tutela della dignità dell'uomo*, a cura di E. CECCHERINI, Napoli, 2008, p. 27; V. SCALISI, *L'ermeneutica della dignità*, Milano, 2018, p. 15; R. SPAEMANN, *Tre lezioni sulla dignità della vita umana*, Torino, 2011, p. 70.

<sup>3</sup> G. D'ANNA, *Valore*, in *Lessico della dignità*, *cit.*, p. 310; M. DÜWELL, *Human dignity: concepts, discussions, philosophical perspectives*, in *The Cambridge handbook of human dignity. Interdisciplinary approaches*, a cura di M. DÜWELL, J. BRAARVIG, R. BROWNSWORD, D. MIETH, Cambridge, 2014, p. 43; F. LONGATO, *op. e loc. cit.*; G. LUCCIOLI, *op. cit.*, p. 163.

<sup>4</sup> E. RIPEPE, *op. e loc. cit.*

<sup>5</sup> T. ALLODI, *Libertà*, in *Lessico della dignità*, *cit.*, p. 129; G. D'ANNA, *op. cit.*, p. 311; G. LUCCIOLI, *op. cit.*, p. 165.

<sup>6</sup> V. SCALISI, *op. cit.*, p. 23 ss.

<sup>7</sup> G. D'ANNA, *loc. ult. cit.*; G.M. FLICK, *Dignità umana e tutela dei soggetti deboli: una riflessione problematica*, in *La tutela della dignità dell'uomo*, *cit.*, p. 50; F. LONGATO, *op. e loc. cit.*; G. LUCCIOLI, *loc. ult. cit.*; E. RIPEPE, *op. e loc. cit.*; V. SCALISI, *loc. ult. cit.*; G. ROLLA, *Profili costituzionali della dignità ama-*



**MARIA CHIARA RUSCAZIO, Dignità umana, libertà di coscienza e obiezione tra diritto della Chiesa e ordinamenti secolari**

Gli ordinamenti secolari riconoscono la dignità umana come fondamento della libertà di coscienza, ma faticano ad ammettere la corrispondente facoltà di obiettare alle norme contrarie alle proprie convinzioni etiche. Il contributo intende porre a confronto tale approccio con il modello di concettualizzazione della dignità umana e della libertà di coscienza proprio dell'esperienza giuridica ecclesiale, nell'ottica della migliore tutela di tale diritto.

**Parole chiave:** dignità umana, obiezione di coscienza, epicheia, diritto interculturale.

**MARIA CHIARA RUSCAZIO, Human dignity, freedom of conscience and conscientious objection between Church law and State law**

State legal systems recognize human dignity as the grounding principle for freedom of conscience, but they hardly admit the corresponding right to object to laws contrary to one's ethical beliefs. The essay aims to compare this approach with the concept of human dignity and freedom of conscience accepted in Church law, in view of a better enforcement of this right.

**Key words:** human dignity, conscientious objection, epikeia, intercultural law.

Cristiano Iurilli

## L'AZIONE REVOCATORIA TRA ATTI NEGOZIALI FAMILIARI A BASE SOLIDARISTICA E POTERI DI INDIRIZZO NELLA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA. RELAZIONI TRA AUTONOMIA PRIVATA E PRINCIPIO PERSONALISTICO\*

SOMMARIO: 1. Autonomia privata e certezza del diritto. Visione solidaristica e costituzionale e forme di abuso limitative della responsabilità patrimoniale. – 2. Il superamento della segregazione del diritto di famiglia dall'autonomia privata. La dimensione negoziale del fenomeno familiare. – 3. L'autonomia privata e gli accordi delle parti in sede di separazione e divorzio ed il dibattito dottrinale ed interpretativo sulla loro natura. – 4. Atti di destinazione, autonomia negoziale ed azione revocatoria. Ancora il richiamo alla meritevolezza degli interessi. – 5. Autonomia privata, diritto successorio e testamento. L'*actio pauliana* e l'affidamento e la tutela dei terzi creditori. – 6. Azione revocatoria, accordi di separazione e poteri di indirizzo.

1. *Autonomia privata e certezza del diritto. Visione solidaristica e costituzionale e forme di abuso limitative della responsabilità patrimoniale*

Se lo studio dell'autonomia privata oramai da tempo non è più unicamente correlabile alle negoziazioni tipiche del diritto privato<sup>1</sup>, la visione solidaristica e costituzionale dei poteri ad essa riferibili<sup>2</sup> ha attribuito nuova linfa al c.d. 'personalismo'

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> In tal senso A. LEPORE, *Principio di solidarietà e autonomia negoziale nel sistema giuridico italiano*, in *Annali della Facoltà Giuridica dell'Università di Camerino – Studi*, 2020, 3, ed ivi ampi richiami. Sul tema altresì cfr. P. PERLINGIERI, P. FEMIA, *Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile*, Napoli, 2004<sup>2</sup>, p. 70.

<sup>2</sup> Sul tema, *ex multis*, cfr. anche M. ESPOSITO, *Profili costituzionali dell'autonomia privata*, Padova, 2003.

o principio personalistico<sup>3</sup>, il cui corollario è stato quello di assegnare rilevanza ai diritti ed alle libertà inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali quali la famiglia, all'interno della quale o in 'occasione' della quale il compimento di atti o disposizioni – anche a contenuto patrimoniale – ne amplifica il concetto, distogliendo l'attenzione dell'interprete da una sua visione meramente contrattuale.

La tutela dunque di nuovi ambiti di libertà costituzionalmente garantiti, ha portato ad un inevitabile ripensamento dell'autonomia privata, ad una correlata amplificazione dei rispettivi confini e, inevitabilmente, ad un connesso ampliamento di possibili abusi connessi all'esercizio di poteri dispositivi di nuova 'generazione' che inevitabilmente richiedono un equilibrismo interpretativo finalizzato alla ricerca di adeguate forme di tutela dei diritti di terzi, comunque connessi, collegabili o 'parti' di atti di autonomia posti in essere in ambito familiare: ambito nel quale rientrano numerose fattispecie non solo riconducibili al Libro I del codice civile bensì anche e specialmente ad istituti di diritto successorio o ad esso anche indirettamente collegabili, come gli atti di costituzione di patrimoni separati<sup>4</sup>.

Ed è proprio in occasione dell'analisi delle relazioni tra autonomia privata e negozi di destinazione che la dottrina ha fatto emergere, in tempi oramai non sospetti, quel «[...] processo di erosione dei principi fondamentali in tema di responsabilità patrimoniale»<sup>5</sup> che riteniamo debba essere connesso proprio a quelle modalità di esercizio di autonomia privata

---

<sup>3</sup> N. LIPARI, *Personalità e dignità nella giurisprudenza costituzionale*, in *Principi, regole, interpretazione. Contratti e obbligazioni, famiglie e successioni. Scritti in onore di Giovanni Furguiele*, I, a cura di G. CONTE, S. LANDINI, Mantova, 2017, p. 261 ss.

<sup>4</sup> Sul tema, *ex multis*, già in questa sede si intende richiamare lo scritto di A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, Trust e responsabilità del debitore*, Milano, 2007, p. 125 ss., ove l'A. propone una esauriente analisi dell'istituto in relazione al problema della responsabilità patrimoniale del debitore proprio in relazione ai nuovi ambiti di autonomia privata.

<sup>5</sup> A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, Trust e responsabilità del debitore*, cit., p. 1 ss.

**CRISTIANO IURILLI, L'azione revocatoria tra atti negoziali familiari a base solidaristica e poteri di indirizzo nella successione testamentaria. Relazioni tra autonomia privata e principio personalistico**

Il saggio intende affrontare le relazioni tra gli atti negoziali a contenuto familiare, nella loro visione costituzionale e solidaristica, ed il tema della tutela dei creditori terzi.

Lo scopo è quello di individuare quali debbano essere le azioni o istituti classici applicabili ai nuovi scenari negoziali a base solidaristica, e dunque comprendere quanto sia ampio il potere statale di interferenza su atti di autonomia riconducibili ai principi di cui agli artt. 2 e 41 della nostra Carta costituzionale ove il giudizio di meritevolezza dei sottesi interessi, il relativo profilo causale e motivazionale, assumono centralità onde poter far emergere abusive fattispecie di limitazione di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c. e la conseguente applicabilità dell'azione revocatoria.

**Parole chiave:** azione revocatoria, responsabilità patrimoniale, autonomia privata, accordi sulla crisi coniugale, atti di destinazione, legittimario, accordi di separazione.

**CRISTIANO IURILLI, The revocation action between family negotiation deeds with a solidarity base and powers of address in the will succession. Relations between private autonomy and the personalist principle**

The essay intends to address the relationship between contractual deeds with family content, in their constitutional and solidarity vision, and the theme of the protection of third party creditors.

The aim is to identify what the classic actions or institutes should be applicable to the new solidarity-based negotiation scenarios, and therefore understand how broad the state's power of interference on acts of autonomy attributable to the principles set out in artt. 2 and 41 of our Constitutional Charter where the judgment of merit of the underlying interests, the relative causal and motivational profile, assume centrality in order to be able to bring out abusive cases of limitation of patrimonial liability pursuant to art. 2740 of the civil code and the consequent applicability of the revocatory action.

**Key words:** revocatory action, property liability, private autonomy, agreements on marital crisis, destination deeds, legitimate, separation agreements.

Alessandro Giuseppe Antolini

## **CESSIONE DI CREDITO INESISTENTE: LA GARANZIA DEL CEDENTE *EX ART. 1266* C.C. QUALE ECCEZIONE ALLA NULLITÀ DEL CONTRATTO\***

SOMMARIO: 1. Il caso della cessione di credito inesistente. – 2. La garanzia di esistenza del credito *ex art. 1266 c.c.* – 3. I rimedi a favore del cessionario.

### *1. Il caso della cessione di credito inesistente*

Com'è noto, nel caso di inesistenza dell'oggetto il contratto è nullo per la mancanza di uno degli *essentialia negotii* individuati dall'art. 1325 c.c. Il regime d'invalidità dettato dall'art. 1418, comma 2, c.c. parrebbe non lasciare spazio a un'opposta conclusione. Sennonché, il complesso delle regole codicistiche in tema di nullità contrattuale trova nel contratto di cessione di credito inesistente (e nei conseguenti rimedi assicurati al cessionario) un particolare 'banco di prova', che costringe a una riflessione di sistema in tema di 'inesistenza' dell'oggetto contrattuale.

Si richiama a tal fine una recente sentenza della Corte di Cassazione<sup>1</sup> che, proprio in un caso di cessione di credito inesistente, si è occupata di individuare i rimedi esperibili dal ces-

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Cass. civ., 17 novembre 2022, n. 33957, in *Giur. it.*, 2023, p. 1089 ss., con nota di A. PETRUZZI, *Versamenti "in conto capitale" e "in conto futuri aumenti del capitale"*; altresì consultabile in *Le società*, 2023, p. 111 ss., con nota di R. GIUFFRÈ, *Qualificazione dei versamenti in denaro eseguiti a favore della società e diritto alla restituzione*. Si evidenzia che entrambi gli scritti si sono soffermati in via esclusiva sul principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione in tema di qualificazione dei versamenti in denaro effettuati dal socio, senza però alcun cenno al tema della cessione di credito inesistente su cui si soffermerà ora.

sionario. Nel caso oggetto della decisione, Alfa – al tempo socia di Beta in quanto proprietaria di una quota di partecipazione al relativo capitale sociale – cedeva a Tizio, amministratore della medesima Beta, un credito che vantava nei confronti di quest'ultima «a titolo di finanziamento soci».

Il cessionario citava in giudizio la cedente affermando che il credito ceduto era in realtà inesistente e, dunque, incredibile. A suo dire, infatti, Alfa non vantava alcun credito «a titolo di finanziamento soci» verso Beta. La dazione di denaro – che la socia aveva effettivamente effettuato a favore di quest'ultima – doveva qualificarsi come versamento 'in conto capitale', che la giurisprudenza ritiene pacificamente assimilabile a un conferimento di 'capitale di rischio', con conseguente insussistenza di un diritto di credito alla restituzione di quanto versato. Pertanto, Tizio chiedeva l'accertamento della nullità del contratto di cessione, ovvero la sua inefficacia o risoluzione. A tali domande si opponeva Alfa, la quale, al contrario, affermava la validità della cessione sulla base dell'asserita natura di finanziamento del credito ceduto e insisteva per il pagamento del prezzo pattuito.

La Corte di Appello di Bologna, in riforma della decisione del Tribunale di Rimini che aveva rigettato la domanda di Tizio, qualificava la dazione di denaro come versamento 'in conto capitale' e, considerata l'insussistenza del diritto di credito in capo ad Alfa, accertava la nullità del contratto di cessione per inesistenza del credito ceduto, in ossequio alle già richiamate norme codicistiche.

Il giudizio è poi giunto fino in sede di legittimità. La Corte di Cassazione ha innanzitutto negato la natura di finanziamento della dazione di denaro operata da Alfa verso Beta, qualificata viceversa in termini di versamento in conto capitale con conseguente inesistenza del credito ceduto. Dopodiché – ed è ciò su cui si focalizzeranno le seguenti osservazioni – la Corte si è interrogata sulla sorte del contratto di cessione di credito inesistente e sui possibili rimedi esperibili dal cessionario.

In particolare, la questione posta all'attenzione degli eremellini è se il contratto di cessione di credito inesistente sia

**ALESSANDRO GIUSEPPE ANTOLINI, Cessione di credito inesistente: la garanzia del cedente ex art. 1266 c.c. quale eccezione alla nullità del contratto**

Il complesso delle regole codicistiche in tema di nullità contrattuale trova nel contratto di cessione di credito inesistente (e nei conseguenti rimedi assicurati al cessionario) un particolare 'banco di prova', che costringe a una riflessione di sistema in tema di inesistenza dell'oggetto contrattuale. Ci si chiede se il contratto di cessione (onerosa) di credito inesistente sia sempre da considerarsi nullo, oppure se all'interno della disciplina dettata per tale particolare contratto sia ravvisabile un'eccezione alla regola generale. Tale riflessione è strettamente connessa alla lettura dell'art. 1266 c.c., ove si statuisce un particolare obbligo di garanzia a carico del cedente per l'esistenza del credito al tempo della cessione. La tesi maggioritaria in dottrina e che trova una nuova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità esclude la nullità del contratto. L'art. 1266 c.c., infatti, ponendo a carico del cedente una mera obbligazione di garanzia per l'esistenza del credito, costituisce una deroga al principio generale di nullità del contratto per inesistenza dell'oggetto. Pertanto, la cessione è valida ed efficace anche in caso di mancato perfezionamento dell'effetto traslativo dovuto all'inesistenza del credito.

**Parole chiave:** cessione del credito, credito inesistente, nullità contrattuale, garanzia di esistenza del credito, rimedi del cessionario.

**ALESSANDRO GIUSEPPE ANTOLINI, Assignment of non-existent credit: the guarantee of the assignor ex art. 1266 c.c. as an exception to the nullity of the contract**

The codicistic rules on contractual nullity finds in the contract of assignment of non-existent credit (and in the consequent remedies assured to the assignee) a particular 'test bed', which requires a system reflection on the issue of the non-existence of the contractual object. The question arises as to whether the non-existent (onerous) credit assignment contract is always void, or whether an exception to the general rule can be recognized within the discipline dictated for this particular contract. This reflection is closely connected to the reading of the art. 1266 of the Civil Code, where a particular guarantee obligation is established for the assignor for the existence of the credit at the time of the assignment. The majority thesis in the doctrine and which finds a new confirmation also in the jurisprudence

*Abstract*

of legitimacy excludes the nullity of the contract. The art. 1266 of the civil code, indeed, by placing a mere guarantee obligation on the transferor for the existence of the credit, it constitutes a derogation from the general principle of nullity of the contract for non-existence of the object. Therefore, the assignment is valid and effective even in the event of failure to complete the translation effect due to the non-existence of the credit.

**Key words:** assignment of credit, non-existent credit, contractual nullity, guarantee of existence of the credit, remedies of the assignee.



Ilaria Marra

## **NUOVE ESEGESI DELLA *LEX METALLI VIPASCENSIS I*. CONTRATTO DI *PRAECONIVM*: AGGIUDICAZIONE *VNIVERSALITER*, CONDIZIONE RISOLUTIVA, RILANCIO DELL'OFFERTA E COMPENSI DEL BANDITORE\***

SOMMARIO: 1. La scoperta della *lex metalli Vipascensis I* e le finalità della ricerca. – 2. Il contenuto dei capitoli *Centesimae argentariae stipulationis* e *Scripturae praeconii*. – 3. Trascrizione e traduzione dei primi due capitoli di *Vip. I: Centesimae argentariae stipulationis* e *Scripturae praeconii* (figg. 1-5). – 4. Il *praeconium*: ascrivibilità alla ‘*obligatio litteris*’ per l’ingaggio contrattuale del *praeco* e accezione metonimica di ‘*merces*’ da corrispondergli. – 5. Aggiudicazione in blocco: *si instituta auctione uniuersaliter omnia addicta fuerint*. – 6. Ingegaggio e retribuzione del banditore da parte dell’appaltatore o del venditore. – 7.1. Il significato tecnico della clausola *de condicione*: non generico ‘accordo’ ma ‘condizione risolutiva del contratto di *praeconium*’. – 7.2. Il *praeco* come strumento essenziale dell’*auctio* e i suoi compiti accidentali. – 8. Compenso del banditore in percentuale e a quota fissa *pro capite* e rilancio dell’offerta in asta: esgesi e mantenimento del testo tràdito del capitolo *scripturae praeconii*.

### 1. *La scoperta della lex metalli Vipascensis I e le finalità della ricerca*

Dal giacimento argentifero e cuprifero del distretto minerario di *Vipasca* (oggi Aljustrel in Portogallo) nella provincia romana della Lusitania, provengono due tavole bronzee iscritte, trovate rispettivamente nel 1876 e nel 1906. La prima *tabula* (*lex metalli Vipascensis I*: d’ora in poi *LMV* e *Vip. I*), di forma rettangolare<sup>1</sup>, mutila del lato destro, è opistografa: la stesura originaria dell’iscrizione, infatti, non fu mai usata né

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> La tavola si conserva a Lisbona nel *Museu dos Serviços Geológicos de Portugal* e misura in h. 78,5 × 52 di larghezza × 0,8-1,3 cm di spessore. Lo specchio è di 60 × 36 cm. Sulla faccia A le lettere sono alte 7-9 mm e 11-14 per i *tituli*, sulla B 8 mm e 10-12 per i *tituli*.

completata, probabilmente per i molti errori, mentre lo stesso testo fu commissionato ad altra più affidabile mano, come si deduce dalla diversità del *ductus*<sup>2</sup>, ed inciso sul verso ancora anepigrafe della medesima tavola dopo averla ruotata di 180°.

Su ciascuno dei due lati si contano 52 linee, ma il lato inciso per secondo, utilizzato nella sequenza espositiva di diverse tavole – sulle quali era ripartito l'intero 'regolamento' in materia mineraria della *lex* – reca 10 linee iniziali mancanti nel primo testo infarcito di errori, che però possiede 7 linee finali in più.

La *tabula* era, secondo taluno, la III dell'intero testo legislativo<sup>3</sup>.

Al capitolo 9 di *Vip. I*, linee 58-60, è menzionata una *lex metallis dicta: Usurpationes puteorum siue pittaciarium. Qui intra fl[nes metalli Vipascensis puteum locum] |*<sup>59</sup>*que putei iuris retinendi causa usurpabit occupabitue e lege metallis dicta, b[iduo proximo quod usurpauerit occupa] |*<sup>60</sup>*uerit apud conductorem socium actoremue huiusce uectigalis profiteatu[r .....].*

---

<sup>2</sup> Sul punto cfr. C. DOMERGUE, *La mine antique d'Aljustrel (Portugal) et les tables de bronze de Vipasca*, in *Conimbriga*, 22, 1983, p. 41 ss., con bibliografia precedente alle nt. 14-15; p. 43: «Les éditeurs antérieurs ont bien marqué les fautes commises par le lapicide qui avait gravé d'abord la face 2, ce qui avait conduit à utiliser l'autre (face 1) pour y graver un texte plus correct. Mais on doit aussi souligner que le *ductus* des lettres varie d'une face à l'autre: il suffit par exemple de considérer la graphie des E et la qualité même de la gravure, meilleure sur la face 2 que sur la face 1. Il s'agit donc probablement de deux lapicides différents. Le premier (face 2) n'a sans doute pas su lire le texte qui lui était soumis, d'où les lacunes et les fautes d'orthographe facilement décelables. On a eu alors recours à un second graveur (face 1)». Alla *planche III*, J. FLACH, *La table de bronze d'Aljustrel*, in *RHDFE*, 2, 1878, pp. 269-282, 645-694 (apparso anche come monografia con la stessa distribuzione in 70 pagine, ma con numerazione progressiva continua = *Id.*, *La table de bronze d'Aljustrel. Étude sur l'administration des mines au 1<sup>er</sup> siècle de notre ère*, Paris, 1879) riunisce con diversa policromia i due testi in un apografo molto accurato per l'epoca, ma indica la sigla dei *denarii* come X, qual è di norma, mentre nella *LMV* la sigla è semplicemente X, senza sbarra orizzontale, correttamente riprodotta nelle splendide fototipie di M. RODRIGUEZ DE BERLANGA, *Los bronzes de Lascuta, Bonanza y Aljustrel*, Málaga, 1881. Cfr. nt. 18.

<sup>3</sup> S.P.M. ESTÁCIO DA VEIGA, *A tábula de bronze de Aljustrel*, Lisboa, 1880, p. 13; M. RODRIGUEZ DE BERLANGA, *Los bronzes*, cit., p. 779; C. DOMERGUE, *La mine antique*, cit., p. 43.

**ILARIA MARRA, Nuove esegesi della *Lex Metalli Vipascensis I. Contratto di *praeconium*: aggiudicazione *universaliter*, condizione risolutiva, rilancio dell'offerta e compensi del banditore***

L'autrice esamina i primi due capitoli della *lex met. Vip.* per trarre nuove conclusioni che soddisfino la spiegazione logica del testo, evitando le ingiustificate modifiche finora apportate. Nel contratto di *praeconium* si riconosce un caso di *obligatio litteris*, quello della singrafe, per conferire l'incarico al banditore; è poi analizzato il significato tecnico della clausola *de condicione*, non un generico «accordo» ma una condizione risolutiva del contratto di *preconium*. Si esamina poi la condizione contrattuale di vendibilità della merce mediante trattativa diretta da parte del venditore in caso di asta deserta entro un determinato termine, nonché il problema se il caso della vendita in blocco di una partita di merce sia previsto per il venditore mediante trattativa privata oppure per il banditore in sede d'asta. Il *praeco* è riconosciuto come uno strumento essenziale dell'*auctio*, e proprio perché imprescindibile non necessariamente menzionato, mentre lo è sempre quando al suo compito essenziale nella sessione di vendita si uniscono altre mansioni accidentali di pubblicità della merce. Infine, si illustrano le linee 10-11 del contratto di affidamento dei beni al banditore, mantenendo il testo epigrafico e dimostrando l'illogicità delle modifiche proposte dalla dottrina: emerge così una precisa *ratio* economica in base all'elasticità della domanda e dell'offerta e viene individuata la misura del rilancio dell'offerta d'asta in 50 denari.

**Parole chiave:** *Centesimae argentariae stipulationis*, compenso, *condicio*, *praeco*, rilancio dell'offerta, *scripturae praeconii*, singrafe.

**ILARIA MARRA, News exegeses of the *Lex Metalli Vipascensis I. Praeconium* contract: *universaliter* award, condition resolution, bid release and auctioneer's fees**

The author examines the first two chapters of the *lex met. Vip.* drawing new conclusions that satisfy the logical explanation of the text, avoiding unnecessary amendments. In the *praeconium* contract is recognized a case of *obligatio litteris*, that of the *syngrafa*, for the engagement of the auctioneer. The technical meaning of the clause *de condicione* is then analysed, not a generic 'agreement' but a 'resolution condition of the *praeconium* contract'. We then examine the contractual condition of salability of the goods by direct negotiation

*Abstract*

by the seller in the event of an empty auction within a given deadline and we address the problem of whether the case of the en bloc sale of a consignment of goods pertains to the seller by negotiation privately held or to the auctioneer in the auction. The *praeco* is recognized as an essential tool of the *auctio*, not necessarily mentioned as such, while it always is when its essential task in the sales session is joined by other accidental ones of advertising the goods. Finally, an explanation of lines 10-11 of the contract for the assignment of the goods to the auctioneer is given, maintaining the epigraphic text and demonstrating the illogicality of the amendments proposed by the doctrine: thus a precise economic *ratio* emerges based on the elasticity of demand and offer and is identified the measure of the relaunch of the *auctio* offer in 50 denarii.

**Key words:** *Centesimae argentariae stipulationis*, *condicio*, *praeco*, relaunch of the offer, salary, *scripturae praeconii*, singgraph.

Fabio Carchidi

## **IL «MUTUO» REGIME DI RESPONSABILITÀ AQUILIANA IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE PATRIMONIALE E MORALE. VICENDEVOLEZZA DEL REGOLAMENTO UE N. 2022/2065 E DELLA DIRETTIVA UE N. 2019/790\***

SOMMARIO: 1. *Prolegòmeni* sul diritto patrimoniale e non patrimoniale d'autore. La «creatività» ex art. 1 L. n. 633/1941 quale «clausola» nella proprietà intellettuale. – 1.1. (*Segue*) La dicotomia sulla patrimonialità risolta dalla c.d. *compensatio lucri cum damno*. – 2. Le situazioni giuridiche obbligatorie e la c.d. «Direttiva Copyright» (Direttiva UE n. 2019/790). Fenomenologia applicativa nazionale. – 3. Il c.d. 'Digital Services Act' (Reg. UE n. 2022/2065). Misure di *soft regulation* e funzione di *lex specialis*. – 4. Qualificazione del regime aquiliano nella materia *de qua*. Biunivocità della tutela. – 5. Transnazionalità e ordinamento poli-sistematico. Un periscopio per riflettere integralmente.

1. *Prolegòmeni sul diritto patrimoniale e non patrimoniale d'autore. La «creatività» ex art. 1 L. n. 633/1941 quale «clausola» nella proprietà intellettuale*

Il diritto d'autore rappresenta, oggi, un complesso sistema di rapporti giuridici nei quali le situazioni soggettive risultano ambivalenti poiché da un lato patrimoniali e dall'altro mediatamente tali *rectius* esistenziali.

A suffragio di ciò, non già il multiforme sistema ordinamentale nazionale, bensì la dialogica insistenza degli ordinamenti sovranazionali sul diritto civile ormai prodotto anche dalla giurisprudenza c.d. generativa delle Corti nella quale

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

la dialettica incontra il sinallagmatico rapporto tra le diverse sovranità<sup>1</sup>.

Com'è noto, la lettura in combinato disposto dell'articolo 2575 del Codice civile e della L. n. 633/1941 permette di presupporre una definizione di opera dell'ingegno in quanto *catalogo aperto* nel quale i contenuti rappresentano un mero titolo esemplificativo. L'elemento preponderante è la creatività, intesa quale clausola contemplata dalla Legge succitata all'articolo 1, non perfettamente congruente con gli elementi di originalità e novità assoluta<sup>2</sup>.

Invero, partendo dalla base logica secondo la quale le clausole<sup>3</sup> sono egualmente norme giuridiche aventi, beninteso, ca-

---

<sup>1</sup> E. CATERINI, *Lineamenti di diritto civile italo europeo. Dal mercato alla persona*, 2010, Rende, pp. 6-7, nel quale l'autore convalida la teoria di F. Gentile sulla reciprocità tra fatto e norma nel sistema ordinamentale di natura nazionale e sovranazionale; cfr. F. GENTILE, *Presentazione de Il diritto civile nella legalità costituzionale*, 20 ottobre 2000, Università della Calabria, in *Le Corti Cal.*, 2008, 3, p. 645 ss.; in tal senso v. G. CHIAPPETTA, *Lezioni di diritto civile*, Napoli, 2018, p. 8 ss., nel quale l'autrice illustra il dialogico costruito che interpella le Corti nella giurisprudenza sovranazionale.

<sup>2</sup> V. Cassazione civile, sez. I, 26 marzo 1984, n. 1988, in *De Jure*, nella quale la Suprema Corte enuncia un'estensione, ai tempi non così scontata, della materia *de qua* alla fotografia in senso artistico e creativo; Cassazione civile, sez. I, 12 marzo 2004, n. 5089, in *De Jure*, dalla quale si desume tale concetto di creatività quale personale e individuale espressione di oggettività; «Nella specie, è stata riconosciuta la protezione accordata dalla norma "de qua" alla fotografia di un dipinto sull'assunto che essa non ne costituiva una semplice riproduzione – in quanto tale esclusa testualmente, ex art. 87 legge n. 633 del 1941, dalla protezione del diritto d'autore – bensì una vera e propria elaborazione, come tale sufficiente a giustificare l'assunto che si trattasse, per l'appunto, di opera protetta»; cfr. *Dir. industriale*, 2005, p. 237 (nota di G. BONELLI). In senso conforme Cassazione civile, sez. I, 2 dicembre 1993, n. 11953.

<sup>3</sup> V. P. PERLINGIERI, *Manuale di diritto civile*, Napoli, 2022, pp. 18-22. Le clausole generali rappresentano una parte teorica di disposizioni normative con carattere vago, e.g. *buon costume e l'ordine pubblico*. In sostanza, la diversità insita tra clausola generale e principio si sostanzia in due concetti: il principio è il parametro di valutazione del comportamento – ed è certo al contrario del parametro nella clausola generale che è incerto, poiché dalla disposizione che contiene ancora si deve ricavare un significato applicabile. Attraverso l'attività ermeneutica si ottiene la chiarificazione della clausola. Al riguardo definiamo un ulteriore concetto, quello di *standard*, che è un criterio giuridico normale del comportamento sociale; gli *standards* operano come principi, regole o come direttive di politica del diritto.

**FABIO CARCHIDI, Il «mutuo» regime di responsabilità aquiliana in materia di diritto d'autore patrimoniale e morale. Vicendevolezza del Regolamento UE n. 2022/2065 e della Direttiva UE n. 2019/790**

Il saggio muove dalla selezione delle funzioni del diritto della proprietà intellettuale quale baluardo dei diritti della personalità e le connette alla responsabilità aquiliana e alle situazioni giuridiche soggettive esistenziali interpretate nel sistema assiologico con i doveri contemperamenti relativi alle innovazioni del formante comunitario risalenti all'anno in corso. Tale linea interpretativa si riflette tanto sugli utenti, contraenti professionali e improfessionali, quanto sulle grandi piattaforme che conducono il contemporaneo mercato globale spesso determinando un senso relativo, elastico e inconsumabile delle informazioni alla base di un trattamento dei dati che, invece, dovrebbe fare emergere il superamento del profilo consumeristico della tutela assorbito dal valore persona.

**Parole chiave:** diritto civile, diritto d'autore, intelligenza artificiale, diritto internazionale, responsabilità civile.

**FABIO CARCHIDI, The mutual regime of tort liability in property and moral copyright law. Reciprocity of transnational regulations**

The essay starts from the selection of the functions of intellectual property law as a bulwark of personality rights and connects them to the aquilian liability and existential subjective legal situations interpreted in the axiological system with the due counterbalances relative to the innovations of the Community formant dating back to the current year. This line of interpretation is reflected as much on the users, professional and non-professional contractors, as on the large platforms that lead the contemporary global market, often determining a relative, elastic and inconsumable sense of the information at the basis of a data processing that, instead, should bring out the overcoming of the consumer profile of the protection absorbed by the value of the person.

**Key words:** civil law, copyright, artificial intelligence, international law, civil liability.